



COMUNE DI GAGLIANICO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13.7.2016

INDICE

TITOLO I È DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	Pag. 5
Art. 1 Oggetto del Regolamento	» 5
Art. 2 Campo di applicazione	» 5
Art. 3 Criteri generali	» 6
Art. 4 Definizioni.....	» 7
Art. 5 Classificazione dei rifiuti	» 9
Art. 6 Principi organizzativi e gestionali	» 13
Art. 7 Tipologie di servizi di raccolta rifiuti.....	» 15
 TITOLO II È GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	 Pag. 16
Art. 8 Ambito disciplinato	» 16
Art. 9 Zone di raccolta.....	» 16
Art. 10 Competenze sull'organizzazione del servizio.....	» 16
 TITOLO III È RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.....	 Pag. 17
Art. 11 Collocazione dei contenitori per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e relativo allestimento	» 18
Art. 12 Conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani.....	» 20
Art. 13 Mezzi adibiti alla raccolta e trasporto	» 22
Art. 14 Stazionamento e deposito dei mezzi.....	» 22
 TITOLO IV - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI	 Pag. 25
Art. 15 Finalità della raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani	» 24
Art. 16 Stazioni di conferimento e servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento	» 24
Art. 17 Trasporto dei materiali oggetto di raccolta differenziata.....	» 25
Art. 18 Conferimento e raccolta di rifiuti ingombranti	» 25
Art. 19 Raccolta differenziata della carta	» 26
Art. 20 Raccolta differenziata del vetro	» 27
Art. 21 Raccolta differenziata di lattine e barattoli metallici per alimenti e bevande.....	» 29
Art. 22 Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica	» 29
Art. 23 Raccolta differenziata della frazione verde	» 30
Art. 24 Raccolta differenziata della frazione organica.....	» 31
Art. 25 Raccolta differenziata di altri materiali riciclabili	» 32

Art. 26 Raccolta differenziata di pile e accumulatori usati, farmaci scaduti, siringhe...	»	32
Art. 27 Raccolta differenziata di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.....	»	34
Art. 28 Raccolta differenziata di materiali inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche	»	34
Art. 29 Raccolta differenziata di materiali derivanti da manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e da pratiche del fai da te	»	34
Art. 30 Raccolta differenziata di oli e grassi vegetali e animali	»	34
Art. 31 Compostaggio domestico.....	»	34
Art. 32 Norme integrative per il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani presso le strutture predisposte per il servizio ordinario.....	»	35
Art. 33 Servizi integrativi	»	36
Art. 34 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato	»	36
Art. 35 Comunicazione agli utenti	»	37
Art. 36 Modalità di pesata dei rifiuti urbani.....	»	37
TITOLO V - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI		Pag. 38
Art. 37 Definizione degli altri servizi obbligatori	»	38
Art. 38 Organizzazione degli altri servizi obbligatori	»	38
Art. 39 Spazzamento stradale.....	»	40
Art. 40 Intervento di diserbo, disinfestazione, derattizzazione.....	»	40
Art. 41 Smaltimento dei rifiuti cimiteriali	»	42
Art. 42 Smaltimento dei fanghi di depurazione	»	43
Art. 43 Raccolta dei rifiuti animali.....	»	43
TITOLO VI È OBBLIGHI E DIVIETI.....		Pag. 45
Art. 44 Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e igiene del suolo	»	45
Art. 45 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali.....	»	45
Art. 46 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	»	46
Art. 47 Attività di carico e scarico di merci e materiali e di affissione manifesti	»	46
Art. 48 Volantinaggio su aree pubbliche	»	46
Art. 49 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri	»	46
Art. 50 Rifiuti originati dalle attività esercitate presso cantieri.....	»	47
Art. 51 Manifestazioni pubbliche	»	47
Art. 52 Conducenti di animali su aree pubbliche.....	»	48
Art. 53 Pulizie delle aree esterne a pubblici esercizi.....	»	48

Art. 54 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	»	48
Art. 55 Pulizia delle aree mercatali	»	48
Art. 56 Aree di sosta per i nomadi.....	»	49
Art. 57 Pulizia dei terreni non utilizzati	»	49
Art. 58 Sgombero neve	»	49
Art. 59 Divieto di abbandono dei rifiuti	»	50
Art. 60 Rimozione di rifiuti abbandonati	»	50
TITOLO VII È NORME FINALI		Pag. 52
Art. 61 Ordinanze contingibili e urgenti	»	52
Art. 62 Vaccinazioni	»	52
Art. 63 Controlli	»	52
Art. 64 Sanzioni	»	53
Art. 65 Abrogazioni	»	53

TITOLO I È DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nel territorio del Comune di Gaglianico nel loro intero ciclo: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.

Esso fissa le modalità di svolgimento dei servizi e dispone le procedure utili a:

- garantire la pulizia e il decoro dei centri urbani e dell'ambiente e la loro tutela igienico-sanitaria;
- favorire il massimo recupero dei materiali;
- assicurare una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani e ad essi assimilati.

Le presenti norme redatte, ai sensi dell'art.198, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 ~~Norme in materia ambientale~~ e successive modifiche ed integrazioni, sono dettate al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e predisporre controlli efficaci, tenendo conto delle norme nazionali e regionali in materia e le direttive specifiche del piano Regionale di gestione dei rifiuti e del Programma Provinciale di Biella.

Art. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, le norme e le disposizioni del presente Regolamento stabiliscono obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- la assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art.195, comma 2, lettera e), all'art.184, comma 2, lettere c) e del D.Lgv. n.152 del 3 aprile 2006 e le disposizioni regionali;

- le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (p.es. stradale, domiciliare, presso la stazione di conferimento, ecc.)
- la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, nel perimetro urbano;
- la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, fuori dal perimetro urbano;
- la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- la raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi ecc.;
- la raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- lo spazzamento stradale;
- il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.

Art. 3 CRITERI GENERALI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.

La raccolta differenziata e indifferenziata (rifiuto residuo), il trasporto, il recupero e lo smaltimento devono quindi essere effettuati considerando alcune regole generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde

idriche), specie ove destinate all'uomo;

- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

Art. 4

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a. **IMBALLAGGIO**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
- b. **IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);
- c. **IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
- d. **IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallet, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.);
- e. **RIFIUTO DI IMBALLAGGIO**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'Art.183 D.Lgs.152/06 come modificato dal D.Lgs.4/08, esclusi i residui della produzione.
- f. **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

- g. RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti, di deposito dei rifiuti per il loro trasporto in adeguato centro di trattamento;
- h. RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i. SPAZZAMENTO: modalità di raccolta dei rifiuti su strada, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero neve dalla sede stradale e relative pertinenze;
- j. CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- k. RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- l. TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- m. TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- n. SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
- o. RIFIUTI DOMESTICI: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- p. VETRO: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche;
- q. LATTINE: si intendono i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande;
- r. BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata;
- s. CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati sia pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.);
- t. PLASTICA: piatti e bicchieri monouso da picnic (escluse posate monouso), bottiglie, flaconi per igiene personale e per la casa, retine per frutta e verdura, vaschette per alimenti in plastica e polistirolo (esclusi grandi imballaggi come quelli degli elettrodomestici, vasetti di yogurt, poliaccoppiati);
- u. RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- v. RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ingombranti di uso domestico, elettrodomestici;
- w. SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade
- x. RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione delle salme) e

- in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni classificati come rifiuti urbani;
- y. RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta porta a porta;
- z. RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti concordata in precedenza con l'ente gestore.

Art. 5

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In particolare sono classificati secondo quanto stabilito dall'art.184 del D.Lgv.152 del 3 aprile 2006.

Sono da intendersi rifiuti urbani quelli individuati all'articolo 184 comma 2 del D.Lgv.152/06 come di seguito precisato:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'Art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs.152/2006;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) di cui al comma 2 dell'Art. 184, D.Lgs.152/06.

Sono da intendersi rifiuti speciali quelli individuati all'articolo 184 comma 3 del D.Lgv.152/06:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgv.152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D.Lgv.152/06;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;

- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato dai rifiuti;
- n) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:

1. derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184 comma 3, lettere a), d), f) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;
2. abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - Rifiuti ingombranti anche costituiti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) secondo le procedure disposte dal D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e relativi decreti attuativi;
3. con il loro smaltimento negli impianti di discarica di cui al punto 4.2.2. della precitata Deliberazione, non diano luogo ad immissioni, ad effluenti o comunque ad effetti pericolosi per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente;
4. Nel caso provengano da attività sanitarie e quindi abbiano le seguenti caratteristiche:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
 - spazzatura;

- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
5. Nel caso derivino da lavorazioni artigianali abbiano origine, con l'esclusione di uffici e magazzini, da locali aventi una superficie complessiva inferiore a 200 metri quadri.
6. La quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica ad esso attribuita ai fini del calcolo della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; a tal fine la produzione specifica per la categoria di attività viene considerata pari al coefficiente k_d (kg/m²/anno) della tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R 27/4/99 n. 158, utilizzando il valore k_{max} della colonna k_{ord} della Tabella stessa. Fanno eccezione le categorie 16 (banchi di mercato beni durevoli) e 29 (banchi di mercato generi alimentari), per le quali i valori del coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, sono individuati rispettivamente in 25 e 125 kg/m²/anno, per ogni giorno alla settimana di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc.). Per altre tipologie di attività, non ricomprese nella tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R 27/4/99 n. 158, il coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, è stabilito in 30 kg/m²/anno.

Inoltre, nel rispetto dei criteri di qualità e quantità succitati, sono individuati i seguenti criteri per l'assimilazione dei rifiuti:

- gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati siano considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori;
- sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti solidi, che rispettino i criteri quali-quantitativi succitati, provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole;
- la frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano, ai sensi del comma 2 lettera e) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006.
- sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti dallo spurgo pozzetti stradali e dal lavaggio dei cassonetti.

ART. 6**PRINCIPI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI**

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle disposizioni stabilite da normative nazionali e regionali.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle prescrizioni del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti e del Piano Consortile per l'organizzazione dei servizi di smaltimento.

Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta selettiva delle frazioni da avviare al riciclaggio rende necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti.

L'Amministrazione Comunale stabilisce in funzione delle utenze considerate e della conformazione geomorfologica del proprio territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:

~ **ritiro a domicilio:** svuotamento dei bidoni personali per le monoutenze e di quelli condominiali per le pluriutenze per i rifiuti indifferenziati, raccolta della plastica, della carta e dei rifiuti organici. È fatto obbligo al cittadino di esporre i contenitori all'esterno dell'abitazione secondo le proprie esigenze tenuto conto del calendario prestabilito;

~ **conferimento presso ecocentro**, gratuito;

ritiro su chiamata, utilizzabile per effettuare la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali ed in particolare nella raccolta dei rifiuti ingombranti fissando l'appuntamento alla centrale operativa del soggetto gestore;

Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al gestore del servizio fissando, se possibile, l'appuntamento e le modalità di raccolta.

L'Amministrazione Comunale a mezzo del Gestore assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

~ **ritiro presso le apposite aree** per vetro e metalli (da riporre nelle apposite campane), pile (negli appositi contenitori), farmaci scaduti etc.;

Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti.

Il conferimento presso stazioni di conferimento o strutture analoghe è realizzato secondo le specifiche indicate al successivo art.16.

Le stazioni di conferimento hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di anticipare e consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.

Il compostaggio domestico consiste nella trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino effettuata in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o un contenitore (composter) in plastica o altro materiale.

Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani ed è promosso in priorità alla stessa raccolta differenziata. Il compostaggio domestico può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, in forma diverse e in ambiti territoriali limitati, per categorie di produttori o di materiali da definirsi, forme innovative di raccolta differenziata e di riuso, sia finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero e di tutela igienico sanitaria.

A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata e di riuso effettuate dall'Amministrazione Comunale possono essere ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS). Tali raccolte, comunque, non sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, può attivare, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, d'intesa con eventuali altri soggetti interessati, può organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, la ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini. Tali azioni potranno coinvolgere le Associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché gli operatori pubblici e privati del settore.

Possono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta

differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.

Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 7 È

TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI

Il Comune effettua obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e stabilisce la raccolta differenziata obbligatoria e i conferimenti separati dei seguenti materiali:

- vetro
- carta ed imballaggi in carta e cartone;
- contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
- metalli;
- frazione verde;
- frazione organica;
- imballaggi in legno;
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse;
- rifiuti ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- farmaci scaduti;
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
- materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal "fai da te";
- altri rifiuti urbani che presentano problemi nella fase di raccolta.

L'Amministrazione Comunale può stabilire di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati o beni riutilizzabili in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

TITOLO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8 AMBITO DISCIPLINATO

Le norme e disposizioni di cui al presente Titolo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART. 9 ZONE DI RACCOLTA

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale.

Sono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

ART. 10 COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali stabiliti dal presente Regolamento, in conformità alle eventuali disposizioni del Consorzio di Bacino. L'Amministrazione Comunale provvede pertanto a:

- definire collegamenti e relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con allestimento di appositi sistemi di raccolta differenziata domiciliare e stradale, di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
- determinare le più conformi caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti

previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;

- provvedere ad assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza, attraverso la pianificazione di sistematici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti, e relative piazzole di sedime (quando ricavate in area pubblica);
- promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi;
- redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per la esposizione su strada dei contenitori (sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.

TITOLO III È RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**ART. 11****COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO**

Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti all'interno degli stabili, in aree con accesso esclusivo agli aventi diritto, negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte dell'amministrazione comunale e nel rispetto di quanto disposto dai seguenti commi con particolare riferimento alle distanze minime per motivi di igiene e di sicurezza.

Il gestore del servizio consegna i contenitori e ne rimane proprietario.

Gli utenti, o i soggetti tenuti, rispondono al gestore del servizio della cessione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono assegnati in uso al condominio o alla singola proprietà.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

Previo accordo, è possibile affidare al gestore del servizio, chiave di accesso agli stabili e/o alle pertinenze degli stessi al fine del ritiro dei rifiuti.

La raccolta è effettuata mediante sistema domiciliare (porta a porta), con assegnazione di contenitori condominiali (pluriutenze) per immobili composti, salvo casi particolari da valutare all'occorrenza, da 6 a più unità abitative, oppure mediante assegnazione di contenitori specifici (bidoncini) alle utenze domestiche che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine con un numero di utenze domestiche di norma non superiore a sei (monoutenze).

Alle utenze non domestiche è sempre assegnato un contenitore ad uso esclusivo.

Il materiale deve essere conferito dall'utenza in sacchi chiusi.

La frequenza di raccolta è generalmente fissata con sistema settimanale o bi-settimanale, a giorni fissi e verrà comunque stabilita e potrà essere modificata in relazione ad intervenute e oggettive esigenze di interesse pubblico.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio per lo svuotamento

delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.

Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del gestore del servizio.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condòmini.

I contenitori per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Il gestore del servizio di raccolta deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei contenitori ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali.

Nel caso di posizionamento a bordo strada, o in luoghi il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile oppure per ragioni connesse all'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva, i contenitori destinati a raccogliere la frazione indifferenziata dei rifiuti urbani saranno dotati di serratura oppure di lucchetto apribile dagli utenti mediante apposita chiave fornita dal gestore del servizio.

Il proprietario, l'utilizzatore, l'amministratore o i condòmini in solido fra loro sono responsabili del corretto utilizzo del lucchetto e ne rispondono in caso di manomissione, non corretto utilizzo o di sottrazione. In tali casi e a loro spese sono tenuti a rivolgersi esclusivamente al gestore del servizio per le modalità di sostituzione del lucchetto.

In caso di inerzia nella sostituzione del sistema di chiusura, previa diffida, provvede d'ufficio il gestore del servizio su indicazione dell'Amministrazione comunale, con oneri a carico dello stabile inadempiente da applicarsi congiuntamente con la sanzione amministrativa per violazione del presente regolamento.

In caso di compromissione della funzionalità del sistema di chiusura dovuta ad usura, certificata dagli Uffici comunali competenti, il gestore del servizio provvede alla sua sostituzione con oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

La collocazione dei cassonetti terrà conto delle norme in materia di Codice della Strada.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

È vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale o al Gestore del servizio di raccolta, idonea richiesta.

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.

Per quanto possibile sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.

I contenitori per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, qualora posti a bordo strada, dovranno essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.

È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

ART. 12

CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

La raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ha esclusivamente una funzione residuale, vale a dire che riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale.

È vietato:

- l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata nel presente Regolamento e al di fuori dei giorni e dell'orario stabiliti;
- depositare rifiuti sciolti e quindi privi di sacchetti protettivi che devono essere conferiti ben chiusi;

- immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti;
- immettere le sostanze putrescibili, senza verificare che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori;
- l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
- la cernita dei rifiuti nei contenitori;
- l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti;
- conferire i rifiuti, di qualsiasi provenienza domestica e non domestica, in contenitori diversi da quelli assegnati per la raccolta indifferenziata del rifiuto. È proibito in particolare utilizzare i cestini porta rifiuti collocati lungo il territorio.
- incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
- eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- lo spostamento dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio;
- sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare i contenitori;
- lasciare aperti i contenitori dopo l'inserimento dei sacchetti dei rifiuti;

Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento e segnalare la situazione al Comune o al gestore del servizio (es. numero verde).

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- rifiuti ingombranti;
- altri rifiuti per il cui conferimento sia stata stabilita particolare modalità del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Le utenze non domestiche hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e devono utilizzare esclusivamente il contenitore al loro assegnato. Per i rifiuti indifferenziati si applicano le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- i materiali immessi nei contenitori assegnati all'utenza devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento,

rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;

- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i recipienti stessi che li devono contenere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
- è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani imballaggi terziari.

ART. 13

MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.

In sede di definizione dell'organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

ART. 14

STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.

L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.

Il trasferimento dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

TITOLO IV È RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI**ART. 15****FINALITÀ DELLA RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI**

L'Amministrazione Comunale favorisce le forme organizzative e di gestione dei servizi indirizzati a contenere la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalla raccolta differenziata, lasciando alla raccolta indifferenziata un carattere residuale.

La raccolta differenziata è finalizzata ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
- e) responsabilizzazione di tutti gli utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti e smaltiti.

ART. 16**STAZIONI DI CONFERIMENTO E SERVIZI AUSILIARI AGLI IMPIANTI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO**

Le stazioni di conferimento, così come definite nella D.G.R. 23 dicembre 2003 n. 93 - 11429 sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

Presso le stazioni di conferimento è possibile conferire da parte delle utenze domestiche del Comune di Gaglianico esclusivamente:

- Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- Rifiuti ingombranti, intendendosi con tale termine rifiuti che non è possibile agevolmente ridurre di dimensioni.

Le utenze non domestiche del comune di Gaglianico possono conferire esclusivamente, nei limiti quali-quantitativi di cui al presente regolamento e mediante esibizione della documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente:

- Rifiuti speciali assimilati agli urbani oggetto di raccolta differenziata;
- Rifiuti ingombranti.

Ogni stazione di conferimento deve essere dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il

conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

Dette stazioni devono essere recintate e presidiate da personale in servizio (almeno 1 unità per stazione) per un totale di almeno 20 ore settimanali, delle quali almeno 4 nella giornata di Sabato. Il personale in servizio presso le stazioni di conferimento ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nel conferimento dei vari flussi di materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati prestando particolare attenzione alla cortesia nei confronti dei suddetti utenti.

Nella stazione di conferimento è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni secondo quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento, finalizzate alla realizzazione di un adeguato controllo qualitativo dei flussi, ed a specifici livelli tariffari.

Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della stazione di conferimento o di soggetti terzi espressamente incaricati dal medesimo. Il soggetto gestore della stazione di conferimento deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati.

Annualmente il soggetto titolare della gestione delle stazioni di conferimento, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.

Le disposizioni di cui alle stazioni di conferimento si applicano anche ai servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento qualora esistenti.

ART. 17

TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il trasporto dei materiali da smaltire per i quali è attivata la raccolta differenziata è sottoposto alle stesse prescrizioni di cui al precedente art. 13 per i rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo indifferenziato.

ART. 18

CONFERIMENTO E RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici ad esclusione dei RAEE ex D.Lgs. 151/05, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti

modalità:

~ stazione di conferimento;

~ ritiro su appuntamento.

Nel caso di conferimento alle apposite stazioni, si fa riferimento a quanto previsto al precedente art. 16.

La consegna presso le stazioni di conferimento è gratuita per le utenze domestiche.

La consegna presso le stazioni di conferimento per le utenze non domestiche segue le seguenti modalità:

- Ingombranti non costituenti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: nei limiti quali-quantitativi stabiliti dall'art. 5 comma 6 in relazione all'attività di provenienza.
- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: secondo le procedure stabilite dal D. Lgs. 151/2005 e successivi decreti attuativi.

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di 3 pezzi ed una volumetria complessiva non superiore a 1 metro cubo per singola chiamata.

L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione né rappresentare ostacolo alla sosta dei veicoli.

Non è ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

Eqvietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc.

In particolare per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (D. Lgs. 13.01.2003 n. 36) e prevedono l'obbligo di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono (D.M. 05.02.1998), è da prevedere l'aspirazione, presso specifiche aree attrezzate o presso centri autorizzati di demolizione, del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti (fluido frigorifero).

In ogni caso deve successivamente essere garantita, presso centri autorizzati di demolizione, la successiva operazione di recupero del CFC espandente.

ART. 19

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, contenitori tipo Tetrapak+ecc., escludendo carte plastificate, carte

paraffinate, carte bitumate, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso la stazione di conferimento.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale informare gli utenti con apposite iniziative qualora venisse consentita l'ammissione di nuove tipologie di rifiuti nel circuito della raccolta della carta.

La raccolta della carta avviene mediante raccolta domiciliare (porta a porta) o presso spazi condominiali.

Per la carta devono essere adottate frequenze fisse settimanali o quindicinali. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada nei giorni di raccolta.

Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.

Partendo da una frequenza di base settimanale, il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.

Per la carta proveniente dalle pluriutenze utenza domestiche occorre utilizzare cestini e/o dei bidoni in plastica condominiali tenuti nelle pertinenze interne, al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio.

Il gestore del servizio deve fornire mensilmente al Comune i dati, disaggregati per circuiti di raccolta, sui quantitativi di materiale raccolto.

Deve essere previsto almeno n. 1 lavaggio annuo e relativa disinfezione dei cassonetti e bidoni destinati alla raccolta domiciliare della carta.

In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

In sede di definizione del contratto relativo al servizio di raccolta, in accordo con l'Amministrazione comunale devono essere definiti degli obiettivi di raccolta differenziata della frazione cartacea, articolati su base annua.

Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il/i gestore/i del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

ART. 20

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso apposite campane stradali collocate sul territorio comunale, di capacità di almeno 2 m³.

In casi eccezionali, laddove le condizioni urbanistiche non consentano il posizionamento delle campane, potranno essere ubicati contenitori di più piccola volumetria inseriti nel circuito di raccolta del vetro trattati in successivo articolo.

In essi è possibile conferire, salvo diverse prescrizioni, oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata (raccolta congiunta).

È vietato conferire vetro retinato, specchi, cristalli (rifiuto indifferenziato), lampadine, schermi di televisori, monitor (da consegnare in stazione di conferimento).

Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

Lo svuotamento deve avere una cadenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre - vetro, lattine, barattoli - e quelli da non introdurre - ceramica, pietre, plastica ecc.).

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei contenitori stradali per la raccolta del vetro, di norma dedicati alle utenze domestiche.

Eventuali deroghe possono essere concesse in caso di particolari necessità.

Agli esercizi pubblici è riservato uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento idonea.

Gli utenti degli esercizi pubblici devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai, falegnami, serramentisti...), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso la stazione di conferimento.

Periodicamente possono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il gestore del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

ART. 21**RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI METALLICI PER ALIMENTI E BEVANDE**

La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro, con le medesime modalità di cui all'art. 21, salvo impedimenti al conferimento multi materiale presso gli impianti di riciclaggio.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART. 22**RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA**

La raccolta differenziata della plastica riguarda esclusivamente imballaggi, come definiti all'art. 218 comma 1 del D. Lgs. 152/2006. L'elenco delle tipologie da conferire, in relazione all'evoluzione delle opportunità tecnico-economiche derivanti dall'applicazione degli accordi con il Consorzio Nazionale degli imballaggi (CONAI) ed il relativo Consorzio di filiera della plastica, sono comunicati agli utenti dal gestore di servizio e possono essere oggetto di specifiche norme tecniche all'interno di atti amministrativi anche ordinatori.

La raccolta differenziata della plastica è di tipo domiciliare e avviene con sacchi in plastica semitrasparente di colore giallo forniti alle utenze.

La frequenza di raccolta di norma è quindicinale.

L'utente è tenuto ad esporre il sacco contenente gli imballaggi in plastica su piano stradale in prossimità dei contenitori condominiali per la raccolta dei rifiuti organici e residui oppure presso l'ingresso per utenze mono o bifamigliari.

L'esposizione dovrà avvenire esclusivamente la sera prima del giorno di passaggio del servizio di raccolta.

Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da residui alimentari, sarà cura degli utenti svuotare e risciacquare i contenitori prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Periodicamente possono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il gestore del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

ART. 23**RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE**

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura del gestore del servizio di manutenzione, all'impianto di compostaggio verde/stazione di conferimento.

È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, particolarmente in occasione del primo taglio stagionale, provvedere ad una adeguata pulizia preventiva delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene raccolta:

- mediante consegna al punto di raccolta apposito (stazione di conferimento) da parte delle singole utenze domestiche e/o di operatori professionali della manutenzione del verde, se la provenienza è accessorio o pertinenza di una area assoggettata a tariffa, ai sensi del presente articolo, con indicazione dell'origine riportata nel formulario di trasporto;
- ritiro su chiamata (appuntamento), presso le utenze domestiche, con modalità e limiti quantitativi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e concordati con l'Ente gestore del servizio.

Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde anche se svolte su superfici costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tariffa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tariffa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

È vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

L'accensione di fuochi allo scopo di eliminare i residui vegetali derivanti da interventi agro-silvo-pastorali, è demandata a quanto disposto dalla Legge regionale 02.12.1982 n. 32, dalla Legge regionale 9 giugno 1994 n. 16 e dall'art. 182 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della FORSU o presso gli impianti di compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o l'area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 24**RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA**

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale e animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche; lo smaltimento dei rifiuti della frazione organica potrà avvenire anche con l'utilizzo di dissipatori da lavandino;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast-food, circoli ecc.;
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);

Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/84 e s.m.i.), da soli o in miscela per un compostaggio.

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D. Lgs. 508/92.

La raccolta è effettuata mediante sistema domiciliare (porta a porta), con l'utilizzo di contenitori condominiali, o mediante assegnazione di contenitori specifici (bidoncini) per gli utenti che abitano in edifici mono, bifamiliari o con un numero di utenze domestiche di norma non superiore a sei.

Il materiale deve essere conferito dall'utenza domestica in sacchetti compostabili, salvo diversa opportunità, in relazione alle prescrizioni tecniche ed alle politiche tariffarie del gestore dell'impianto di destinazione.

La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale, a giorni fissi. Qualora si evidenzino inconvenienti igienico-sanitari è facoltà dell'Amministrazione Comunale incrementare la frequenza di raccolta.

Devono essere previsti almeno n. 4 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti e dei bidoni utilizzati per la raccolta della frazione organica.

È vietato utilizzare sacchetti di contenimento diversi da quelli indicati dall'Amministrazione Comunale o conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dall'ente gestore del servizio.

ART. 25**RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI MATERIALI RICICLABILI**

L'Amministrazione Comunale può attivare servizi di raccolta differenziata di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, od altri rifiuti particolari.

Oltre ai conferimenti presso le apposite stazioni, sono da valutare le opportunità di raccolta di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici cassonetti stradali (o in alternativa con raccolta domiciliare).

ART. 26**RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI,
FARMACI SCADUTI, SIRINGHE**

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 e nel D. Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'ammissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

È vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato

dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di contenitori nel proprio territorio o presso la stazione di conferimento.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

Eqvietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Nel caso di contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dall'Amministrazione Comunale con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento comunali e/o le aree attrezzate.

Lo stoccaggio deve essere condotto secondo le modalità ed i criteri tecnici stabiliti per i rifiuti pericolosi di cui al punto 4.1 della Delibera C.I. del 27.7.1984.

ART. 27**RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI
DI IMPATTO AMBIENTALE**

I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser, e altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono conferiti dagli utenti alla stazione di conferimento

ART. 28**RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE
DEMOLIZIONI DOMESTICHE**

I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche vanno conferiti presso la stazione di conferimento a cura degli stessi. La quantità massima è pari a 1,0 m³.

È vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Le attività esercitate presso cantieri realizzati nel territorio comunale sono assoggettate alla comunicazione prevista dall'art. 50 del presente Regolamento.

ART. 29**RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DA MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DA PRATICHE DEL FAI DA TE**

Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del fai da te, da utenze domestiche, devono essere conferiti, presso la stazione di conferimento secondo le modalità stabilite dall'ente gestore.

ART. 30**RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI**

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali e animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto allo scopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio di cui all'art. 233 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Gli oli ed i grassi vegetali ed animali esausti provenienti dalle utenze domestiche possono essere conferiti alla stazione di conferimento.

ART. 31**COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

L'Amministrazione Comunale incentiva il compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti.

Il Comune si riserva, in ogni caso, di attuare procedure di monitoraggio e controllo presso gli utenti sull'effettiva attuazione del compostaggio domestico.

La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienicosanitari.

E' consentito lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale prassi è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

L'attività del compostaggio domestico va effettuata seguendo principi di buona pratica diffusi dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

ART. 32**NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO**

L'Amministrazione Comunale fissa le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art. 5, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, volte al recupero/riciclaggio di materiale e/o energia.

I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel presente Regolamento per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, soggetti di analoghe destinazioni.

E' prioritaria per tali rifiuti la destinazione al recupero, ed in particolare al riciclaggio.

ART. 33

SERVIZI INTEGRATIVI

Eqfacoltà del Comune, ai sensi degli artt. 177 e 188 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, definiti all'art. 5 del presente Regolamento, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.

Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva di stabilire materiale per materiale le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti.

ART. 34

DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie al conferimento nei canali del recupero del riciclaggio o del riuso. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti. Per gli imballaggi di cui al Titolo II della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 II (*Gestione degli imballaggi, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Norme in materia ambientale*) e s.m.i si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (ConSORZI di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

ART. 35

COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

Annualmente, il soggetto gestore dei servizi di raccolta, redige una resoconto sintetico sullo sviluppo e sugli esiti della raccolta differenziata, nella quale saranno riportati:

- **i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta;**
- **le destinazioni delle varie frazioni;**
- **un'analisi critica dei risultati;**
- **gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.**

Il Comune avrà cura di assicurare un'adeguata diffusione di tale relazione.

ART. 36

MODALITÀ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura di tutti i rifiuti originati all'interno del territorio comunale.

Nel caso della stazione di conferimento la disaggregazione delle quantità provenienti dal Comune di Gaglianico può avvenire anche mediante pesatura dei singoli conferimenti e gestione informatizzata del relativo archivio di dati.

TITOLO V È ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**ART. 37****DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- pulizia delle rive dei torrenti e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di mancata individuazione e inadempienza del soggetto responsabile;
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- smaltimento dei fanghi di depurazione.

ART. 38**ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**

L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:

- a) definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b) definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;

c) stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;

d) promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l' idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione pubblica.

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
- le rive dei corsi d'acqua non date in concessione, purché libere ed accessibili.

Le strade statali, regionali e provinciali che attraversano il centro abitato sono oggetto del solo servizio di spazzamento manuale e meccanizzato.

Più in particolare:

1) per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;

2) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, l'Amministrazione Comunale provvede alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;

3) l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato

dall'Amministrazione Comunale;

4) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei fiumi sono definite dall'Amministrazione Comunale allo scopo di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;

5) per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.

L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

ART. 39

SPAZZAMENTO STRADALE

Per il servizio di spazzamento/lavaggio l'Amministrazione Comunale individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la mescolanza in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali. L'Amministrazione Comunale può attivare divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

ART. 40

INTERVENTI DI DISERBO, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE

Le operazioni di diserbo sono differenziate in:

- a) diserbo stradale ordinario;
- b) diserbo stradale straordinario;
- c) diserbo di giardini e parchi, anche relativi ad edifici di proprietà comunale e comunque compresi percorsi veicolari e pedonali;

Per le modalità di diserbo chimico dovranno essere osservate tutte le disposizioni in materia emanate dal DPR 23.04.2001 n. 290 e dovrà essere acquisito il parere favorevole del competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Eqin ogni caso stabilito:

1. che venga prescelto il presidio fitosanitario a minor tossicità per l'uomo e per gli animali, specie per i trattamenti di cui al precedente punto c);
2. che tale presidio sia registrato ed ammesso all'utilizzo per lo scopo e con le modalità previste;
3. che vengano evitate indebite immissioni in aree private viciniori e in corpi idrici;
4. che durante il periodo di carenza siano apposte barriere e segnalazioni relative all'area trattata, atte ad impedire accidentali contaminazioni di persone e animali. In tali segnalazioni dovrà essere specificata la motivazione, la natura del prodotto e le cautele necessarie.

Alle operazioni di disinfestazione si fa fronte con Ditte specializzate, che si avvalgono di personale opportunamente destinato e munito di idonee attrezzature e di prodotti registrati per l'uso con le modalità previste.

Eqfatto obbligo:

1. per le disinfestazioni di prediligere il prodotto maggiormente selettivo e con minore tossicità per uomo e animali;
2. di impedire la presenza di persone nell'area interessata ed in quelle viciniori durante il trattamento;
3. che vengano evitate indebite immissioni in aree private viciniori e in corpi idrici;
4. che successivamente al trattamento e per il periodo necessario siano apposte barriere o segnalazioni relative all'area trattata, atte ad impedire accidentali contaminazioni di persone e animali. In tali segnalazioni dovrà essere specificata la motivazione, la natura del prodotto e le cautele necessarie;
5. in caso di trattamento di insediamenti adibiti ad asili e scuole, comprese le aree esterne, qualora non sia possibile assicurare una adeguata condizione di sicurezza, si procede o all'allontanamento dei bambini, oppure all'esecuzione degli interventi in periodi di chiusura delle strutture;

Alle operazioni di derattizzazione si fa fronte con Ditte specializzate, che si avvalgono di personale opportunamente comandato e munito di apposite attrezzature e di prodotti registrati per l'uso con le modalità previste.

Inoltre è stabilito che:

1. le esche siano collocate in luoghi non accessibili a persone ed animali domestici;
2. sia data comunicazione ai potenziali esposti circa l'avvenuto trattamento, l'esca utilizzata e la cautele da adottarsi;

3. in ambiti scolastici o comunque disponibili a bambini, il trattamento venga eseguito in periodo di vacanza oppure previo allontanamento temporaneo dei bambini;
4. prima del trattamento siano eliminate le cause che facilitano l'insediamento della colonia di roditori.

ART. 41

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i, recante regolamento di polizia mortuaria.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nella cassa;
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari

- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio.

Può essere attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

ART. 42

SMALTIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

L'Amministrazione Comunale, ovvero l'Ente gestore del servizio idrico integrato, provvede allo smaltimento dei fanghi derivanti da impianti pubblici di depurazione delle acque reflue, di potabilizzazione, di trattamento di biomasse o di rifiuti.

ART. 43

RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alla lettera d) comma 2 art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

L'inumazione di animali di affezione così come definiti dalla normativa regionale è consentita nelle aree individuate allo scopo secondo le modalità e le procedure di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 39 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2001.

L'inumazione di animali di affezione di proprietà è inoltre consentita ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003 n. 104-10270, in terreni di privati cittadini solo qualora sia

stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

Tale esclusione deve essere certificata da un medico veterinario, a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato.

È consentito inoltre procedere all'incenerimento dell'animale presso le strutture all'uopo autorizzate.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D. Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. stesso.

Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali derivanti da attività circense, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed allo smaltimento a proprie spese.

TITOLO VI - OBBLIGHI E DIVIETI**ART. 44****OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO**

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, in tutta la sua ampiezza.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

ART. 45**OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI**

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e successive modifiche e integrazioni.

ART. 46**PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto del norme di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale evitando il degrado e l'inquinamento del territorio e provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 47**ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, ovvero di deaffissioni di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è disposta dal responsabile del servizio con spese a carico degli inadempienti.

ART. 48**VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE**

È vietato lanciare e collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico, sui davanzali, porte e finestre, di volantini o simili.

Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di idonea capacità per il deposito dei rifiuti minuti.

ART. 49**PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi natura.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 50

RIFIUTI ORIGINATI DALLE ATTIVITÀ ESERCITATE PRESSO CANTIERI

I titolari di imprese edili debbono comunicare, preventivamente, all'Ufficio Tecnico Comunale il luogo di smaltimento dei rifiuti relativi all'attività esercitata presso cantieri realizzati nel proprio territorio.

ART. 51

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale e al gestore del Servizio di raccolta, con un preavviso di 30 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate al fine di concordare le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti per la buona gestione e organizzazione del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. A questo scopo l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un referente/responsabile per la raccolta differenziata, il quale predisporrà un piano operativo coordinato con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale.

ART. 52**CONDUCENTI DI ANIMALI SU AREE PUBBLICHE**

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

ART. 53**PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI**

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ART. 54**PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 55**PULIZIA DELLE AREE MERCATALI**

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti.

I concessionari, presenti ai mercati settimanali sono obbligati, a mercato concluso, ad effettuare la completa pulizia del posteggio assegnato con rimozione e asporto di tutti i rifiuti prodotti.

In particolare, i concessionari che effettuano la vendita di prodotti alimentari sono tenuti a rispettare, durante lo svolgimento delle suddette operazioni, la normativa vigente in materia di tutela igienico-sanitaria delle derrate alimentari.

ART. 56

AREE DI SOSTA PER I NOMADI

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

ART. 57

PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante anche spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 58

SGOMBERO NEVE

In caso di rilevante nevicata il servizio di nettezza urbana provvede allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale, dando in ogni caso la precedenza a luoghi di pubblico interesse, uffici pubblici, ponti, salite, e strade di grande traffico. È consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio.

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, anche ai sensi del Regolamento di Polizia Municipale, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per tutto il fronte dello stesso. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

ART. 59**DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI**

È fatto divieto a chiunque transiti o stazioni su aree, strade spazi pubblici ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione comunale, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

È vietato gettare, versare depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

È vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori.

ART. 60**RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI**

L'Amministrazione comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del servizio o ditta specializzata su richiesta dell'Amministrazione Comunale, previo accertamento degli eventuali oneri economici.

L'Amministrazione Comunale, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi di rifiuti su aree private, l'Amministrazione Comunale emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito,

nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).

Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta, salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L. o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a intimare alla proprietà lo sgombero e/o a procedere direttamente.

TITOLO VII - NORME FINALI**ART. 61****ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e al Presidente della Regione entro tre giorni dalla emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 62**VACCINAZIONI**

Il personale addetto al servizio deve risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05.03.1963 n. 292, e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e deve essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B: facoltativa).

ART. 63**CONTROLLI**

Ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. compete alla Provincia il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della polizia municipale e dagli Ispettori Ecologici del Comune, anche da Ispettori Ecologi del soggetto gestore dei servizi di igiene ambientale . autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento comunale.

L'attività di vigilanza si articola in tre fasi:

- informazione;
- controllo;
- repressione

Gli Ispettori Ecologi, su propria iniziativa o su richiesta degli enti interessati o su segnalazione dei cittadini, effettuano sopralluoghi per verificare le anomalie segnalate o rilevate. Gli Ispettori Ecologi, avvalendosi del supporto di personale comunale dotato di qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, possono effettuare indagini ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 per risalire alle cause di irregolarità, provvedono ad informare le utenze coinvolte e contestano le violazioni accertate .

Agli Ispettori Ecologi sono inoltre affidate le attività di monitoraggio interno dei servizi, supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale, collegamento con enti e uffici comunali (Polizia Municipale, anagrafe ecc.) ed esterni (PRA, MCTC ecc.).

Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

ART. 64

SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da " 25,00 a " 500,00 con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente Regolamento sono introitati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 65

ABROGAZIONI

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua omologazione da parte dell'A.S.L. territorialmente competente.

Il Regolamento tecnico per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati e pericolosi, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/1995 è abrogato al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.